

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

PROVINCIA DI UDINE



STATUTO DEL COMUNE DI POCENIA

**Aggiornato alla deliberazione del Consiglio Comunale
n. 39 del 09.08.2002**

**Aggiornato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 10 del 11/06/2014**

TITOLO I° PRINCIPI FONDAMENTALI

Art.1	Autonomia del Comune
Art.2	Sede, territorio, stemma, gonfalone
Art.3	Funzioni
Art.4	Compiti del Comune per i servizi di competenza statale

TITOLO II° ORGANI DEL COMUNE

Art.5	Organi di Governo
Art.6	Consiglio Comunale
Art.7	Funzionamento del Consiglio Comunale
Art.8	Convocazione dei Consiglieri
Art.9	Prerogative dei Consiglieri
Art.10	Competenze ed attribuzioni al Consiglio Comunale
Art.11	Funzioni di indirizzo e controllo del Consiglio Comunale
Art.12	Surrogazione dei Consiglieri Comunali
Art.13	Pari opportunità
Art.14	Nomina e funzionamento della Giunta
Art.15	Competenze e durata in carica della Giunta
Art.16	Elezione e competenze del Sindaco
Art.17	Il Vice sindaco
Art.18	Mozione di sfiducia
Art.19	Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale
Art.20	Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco
Art.21	Responsabilità
Art.22	Obbligo di astensione

TITOLO III° PARTECIPAZIONE, ACCESSO ALLE INFORMAZIONI ED AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Art.23	Organismi di partecipazione dei cittadini
Art. 23/bis	Riduzione degli organismi collegiali
Art.24	Rapporti con le associazioni
Art.25	Organismi di partecipazione
Art.26	Forme di consultazione della popolazione, istanze, petizioni, proposte
Art. 26/bis	Difensore civico
Art.27	Referendum
Art.28	Diritti di accesso e di informazione dei cittadini
Art.29	Albo pretorio

- Art.30 Partecipazione dei cittadini nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive
Art. 30 bis Consiglio Comunale dei ragazzi

TITOLO IV° FINANZA E CONTABILITÀ

- Art.31 Finanza locale
Art.32 Bilancio e programmazione finanziaria
Art.33 Ordinamento contabile e disciplina dei contratti
Art.34 Revisione economico-finanziaria

TITOLO V° BENI COMUNALI

- Art.35 Beni comunali
Art.36 Beni demaniali
Art.37 Beni patrimoniali
Art.38 Inventario

TITOLO VI° ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

- Art.39 Principi e criteri direttivi
Art.40 Segretario comunale
Art.41 Responsabili di servizio
Art. 40/bis Vice Segretario
Art.42 Determinazione del Segretario comunale e dei responsabili di servizio per la gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa
Art.43 Espressione dei pareri
Art.44 Collaborazioni esterne

TITOLI VII° ORDINAMENTO DEI SERVIZI

- Art.45 Servizi pubblici locali
Art.46 Aziende speciali ed istituzioni

TITOLO VIII°
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Art.47	Organizzazione sovracomunale
Art.48	Principio di cooperazione
Art.49	Convenzioni
Art.50	Consorzi
Art.51	Unione di Comuni
Art.52	Accordi di programma

TITOLO IX°
PARTE NORMATIVA

Art.53	Statuto
Art.54	Regolamenti
Art.55	Ordinanze sindacali

TITOLO X°
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.56	Modifiche dello Statuto
Art.57	Entrata in vigore dello Statuto

COMUNE DI POCENIA

STATUTO

TITOLO I° PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 (AUTONOMIA DEL COMUNE)

1. Il Comune di Pocenia è costituito in Comune autonomo, rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo economico, sociale, civile e culturale ispirando la sua azione ai principi dello sviluppo della persona umana e di uguaglianza degli individui, di recupero, di tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, culturali e delle tradizioni locali.-

2. Il Comune ha autonomia statutaria, organizzativa, finanziaria, normativa, amministrativa, imposta secondo il principio della sussidiarietà nell'ambito della legge e del coordinamento della finanza pubblica.

3. Il Comune è titolare di funzioni e poteri propri, esercitati secondo i principi e nei limiti della Costituzione, dello statuto e delle leggi. Esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite dallo Stato e dalla Regione.

4. Il Comune sostiene gli organismi di decentramento e le libere forme associative, la loro costituzione e potenziamento, la realizzazione dei propri fini istituzionali e dei programmi, nonché la gestione dei servizi. A tale scopo favorisce la partecipazione e attua forme di consultazione della popolazione, garantisce la pubblicità degli atti dell'amministrazione comunale e l'accesso ai documenti amministrativi da parte dei cittadini, nonché l'accesso alle strutture ed ai servizi da parte delle organizzazioni di volontariato e delle altre associazioni.

5. L'organizzazione delle strutture ha la finalità di realizzare l'efficienza degli uffici e dei servizi e si basa su criteri che individuano le responsabilità degli organi e del personale attuando il principio della separazione dei ruoli politici da quelli amministrativi.

6. Il Comune concorre, in modo autonomo, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

7. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati a principi di cooperazioni, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia valorizzando ogni forma di collaborazione con gli altri Enti Locali.-

8. Il Comune persegue le finalità e i principi della Carta Europea dell'Autonomia locale adottata dal Consiglio dei Comuni d'Europa, con la quale la valorizzazione delle autonomie territoriali è collegata nel contesto del processo di unificazione dell'Europa. A questo fine opera per favorire i processi di integrazione politico-istituzionale della Comunità Europea, anche tramite le forme di cooperazione, di scambi e gemellaggi con altri Enti territoriali nei modi stabiliti dal regolamento.

9. Il Comune riconosce e valorizza l'uso della lingua friulana come portato storico della comunità locale, ne accoglie l'uso accanto alla forma di lingua italiana, nella toponomastica, nei rapporti dell'Amministrazione con i cittadini e nelle altre forme stabilite dalle leggi regionali e nazionali. Il Comune promuove gli strumenti di tutela e di diffusione della cultura, della lingua e delle tradizioni friulane, sostenendo le attività delle Associazioni e degli organismi operanti nel settore della cultura locale e friulana, con specifico riguardo alle forme di collaborazione con la Regione e la Provincia anche ai fini dell'esercizio delle funzioni a quest'ultima trasferite per effetto delle leggi regionali.-

Art. 2

(SEDE, TERRITORIO, STEMMA E GONFALONE)

1. Il Comune ha sede nel Capoluogo di Pocenia. Gli Organi del Comune possono riunirsi anche in sedi diverse dal Capoluogo.

2. La circoscrizione del Comune è costituita dal Capoluogo di Pocenia e dalle frazioni di Paradiso, Roveredo e Torsa.

3. Il territorio del Comune si estende per kmq. 23,98 ed è confinante con i Comuni di: Talmassons a Nord, Castions di Strada e Muzzana del Turgnano a Est, Palazzolo dello Stella a Sud, Teor e Rivignano ad Ovest.

4. Il Comune ha lo stemma ed il gonfalone autorizzati con Decreto del Presidente della Repubblica datato 20 febbraio 1962.

5. Sono vietati l'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali.

Art. 3

(FUNZIONI)

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la popolazione ed il territorio di competenza, principalmente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri enti dalla legge statale o regionale secondo le rispettive competenze.

2. L'attività amministrativa del Comune persegue fini determinati dalle leggi e dal presente statuto ed è improntata a criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità.

3. Il Comune per l'esercizio in ambiti territoriali adeguati delle funzioni proprie e delegate attua forme di decentramento e di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia

Art. 4

(COMPITI DEL COMUNE PER I SERVIZI DI COMPETENZA STATALE)

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare e svolge ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale affidate dalla legge secondo i rapporti finanziari e le risorse da questa regolati.

2. Le funzioni di cui al presente articolo sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale del Governo.-

TITOLO II°

ORGANI DEL COMUNE

Art. 5 (ORGANI DI GOVERNO)

Sono organi di governo del Comune: il Consiglio Comunale, la Giunta ed il Sindaco

Art. 6 (CONSIGLIO COMUNALE)

1. L'elezione e la durata in carica del Consiglio Comunale, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri sono regolati dalla legge.
2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. Il Consiglio dura in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indicazione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili ed a svolgere funzioni di controllo attraverso i singoli consiglieri.
4. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni ad essi eventualmente attribuiti fino alla nomina dei successori.

Art. 7 (FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE)

1. L'attività del Consiglio è disciplinata da un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Il Consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori, le audizioni delle forme associative e in generale delle espressioni rappresentative della comunità locale. Le Commissioni Consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, qualora costituite, verranno presiedute da Consiglieri di Minoranza.
3. Le sedute del Consiglio e delle commissioni sono pubbliche, salve le eccezioni previste dal regolamento.
4. Il Consiglio delibera a votazione palese con l'intervento di almeno la metà dei consiglieri in carica ed a maggioranza dei votanti, salve le maggioranze qualificate espressamente richieste dalla legge e dal presente statuto.
5. Per le deliberazioni concernenti persone il voto è segreto, per le questioni concernenti persone la seduta è segreta ed il voto è segreto, salvi i casi previsti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento.
6. Nel caso di votazione a scrutinio segreto, le schede bianche o nulle sono calcolate nel numero totale dei votanti; nelle votazioni palesi gli astenuti non vengono computati fra i votanti.
7. In seconda convocazione, che ha luogo in un giorno diverso da quello stabilito per la prima convocazione, le deliberazioni del Consiglio sono valide, purché intervengano almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, senza computare il Sindaco.
8. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive nell'anno senza giustificato motivo, dà luogo all'inizio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del Consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale a maggioranza dei

Consiglieri assegnati, previo esame delle motivazioni giustificative, dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato o dalla proposta di decadenza.

9. Di ogni seduta del Consiglio è redatto, a cura del Segretario Comunale, un verbale distinto dagli atti e dalle deliberazioni. Il verbale contiene l'oggetto delle deliberazioni e degli atti adottati e, per le discussioni, la trascrizione, anche sintetica, degli interventi ed i nomi di coloro che vi hanno partecipato. Le deliberazioni del Consiglio contengono brevi dichiarazioni dei Consiglieri che ne hanno fatto espressa richiesta. Il verbale e le deliberazioni sono sottoscritti dal segretario comunale e dal Sindaco o da chi, a norma di legge e di statuto, ha presieduto la seduta. Il verbale è approvato dal Consiglio della seduta successiva, con rettifica, qualora non corrispondessero gli interventi dei Consiglieri nella seduta precedente.

10. Nel corso delle sedute ai Consiglieri è data facoltà di esprimersi in lingua friulana.-

Art. 8

(CONVOCAZIONE DEI CONSIGLIERI)

1. La convocazione dei Consiglieri viene fatta dal Sindaco con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio ed in ogni caso, in un termine non superiore ai 20 giorni, quando lo richieda 1/5 dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

2. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio del Comune.

3. La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.

~~2-4.~~ L'avviso, con l'elenco degli oggetti da trattare, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la prima convocazione e un giorno prima per la seconda convocazione.

~~3-5.~~ Nei casi d'urgenza, l'avviso con il relativo elenco può essere consegnato entro le ventiquattro ore precedenti il giorno stabilito per la prima udienza. In tal caso, qualora la maggioranza dei consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.

6. Nel caso che siano introdotte proposte le quali non erano comprese nell'ordine del giorno, queste non possono essere poste in deliberazione se non 24 ore dopo averne dato avviso a tutti i Consiglieri.

7. L'elenco degli oggetti da trattare nelle sedute del Consiglio comunale deve, sotto la responsabilità del Segretario, essere pubblicato nell'albo pretorio almeno il giorno precedente quello stabilito per la prima convocazione.

8. L'avviso di convocazione del Consiglio Comunale deve essere inviato alla stazione Carabinieri competente territorialmente.

Art. 9

(PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI)

1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti dal segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

2. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio. Hanno il diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni, emendamenti, nelle forme previste dal regolamento. La risposta all'interrogazione o all'interpellanza è obbligatoria. Il diritto di iniziativa si esercita altresì sotto forma di proposta di specifica deliberazione. La proposta sottoscritta da almeno un quinto dei Consiglieri è trasmessa al Sindaco che la inserisce all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio Comunale.

3. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi di almeno due persone e ne danno comunicazione scritta al Segretario Comunale nominandone il Capogruppo. A parziale deroga, il

gruppo consiliare può essere costituito anche da un solo Consigliere qualora lo stesso sia l'unico eletto nella lista che ha partecipato alla consultazione elettorale. Qualora non si eserciti tale facoltà e nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei Consiglieri non componenti della Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti.-

Art. 10

(COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI AL CONSIGLIO COMUNALE)

1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio Comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nello statuto e nelle norme regolamentari.
3. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
4. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e l'imparzialità.
5. Il Consiglio ha competenze limitatamente agli atti fondamentali previsti dall'art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", di seguito denominato Testo Unico e quant'altro previsto espressamente dalla vigente normativa statale e regionale.

Art. 11

(FUNZIONI DI INDIRIZZO E CONTROLLO DEL CONSIGLIO COMUNALE)

1. La potestà di indirizzo e controllo politico-amministrativo attribuita al Consiglio si esplica in via generale e fondamentale nell'esprimere contestualmente linea e compagine di governo del Comune, legittimando quest'ultima a portare ad attuazione il programma in tal modo definito.
2. Le ulteriori funzioni di indirizzo e controllo politico ed amministrativo sono esplicate dal Consiglio:
 - a. nel decidere sulle proposte di atti regolamentari o amministrativi sottoposte dalla Giunta alla deliberazione assembleare nelle materie e sulle questioni riservate alla competenza consiliare dal comma 2 dell'art. 42 del Testo Unico;
 - b. nell'esercitare, in sede di adozione di atti programmatici, l'iniziativa di far sottoporre a controllo di legittimità deliberazioni della Giunta attuative di atti concernenti questioni giuridicamente controverse o richiedenti particolari cautele;
 - c. cassato;
 - d. cassato;
 - e. nel dibattere le questioni poste all'ordine del giorno di sedute convocate su richiesta del quinto dei Consiglieri e del votare le conseguenti mozioni;
 - f. nel valutare e dibattere la relazione con la quale la Giunta riferisce annualmente sulla propria attività.

Art. 12

(SURROGAZIONE DEI CONSIGLIERI COMUNALI)

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla Legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surrogazione dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'articolo 141 del Testo Unico.

3. Nel Consiglio Comunale il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

4. Nel caso di sospensione di un consigliere ai sensi dell'articolo 59 del Testo Unico, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 2.

Art. 13 (PARI OPPORTUNITÀ)

Il Comune promuove attività e iniziative volte ad assicurare pari opportunità tra uomo e donna nella gestione dell'Amministrazione Comunale. In particolare, di norma, negli organi collegiali con più di tre componenti dovrà essere prevista la presenza di entrambi i sessi.-

La previsione di cui al comma precedente è percettiva salvo eventuali situazioni eccezionali espressamente indicate e motivate, tali da giustificare una deroga.-

Art. 14 (NOMINA E FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA)

1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nel governo del Comune e si esprime attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede e da un numero minimo di 2 (due) ad un massimo di 4 (quattro) Assessori tra cui il Vice Sindaco. Il Sindaco determina con proprio provvedimento il numero degli Assessori.

3. Il Sindaco nomina gli Assessori anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere Comunale. Gli Assessori non Consiglieri comunali partecipano alle sedute di Consiglio con diritto di parola ma senza diritto di voto.

4. Il Sindaco dà comunicazione della nomina al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo, oppure nella prima seduta successiva alla nomina nel caso di sostituzione di Assessori.

5. Il Consiglio Comunale procede all'accertamento delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità degli Assessori nella seduta in cui il Sindaco effettua la prevista comunicazione.

6. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

7. La Giunta è convocata dal Sindaco, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.

8. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori.

9. La Giunta delibera a maggioranza assoluta di voti.
10. In caso di assenza o impedimento del Sindaco presiede il Vice Sindaco.

Art. 15

(COMPETENZE E DURATA IN CARICA DELLA GIUNTA)

1. La Giunta compie gli atti amministrativi che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario o dei funzionari dirigenti, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

2. Gli Assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della Giunta, esercitano, per delega del Sindaco, le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, nonché ai servizi di competenza statale, nell'ambito delle aree e dei settori di attività specificatamente definiti nella delega predetta. La delega attribuisce al delegato le responsabilità connesse alle funzioni con la stessa conferite e può essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento.

3. La Giunta rimane in carica fino all'insediamento della nuova Giunta e del nuovo Sindaco.

4. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

5. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. In tal caso la Giunta stessa rimane in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

6. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza della Giunta, oltre che del Sindaco.

7. La Giunta conferisce gli atti gestionali compresi gli atti d'impegno verso l'esterno, ai Responsabili dei Servizi, assegnando loro i mezzi finanziari e le risorse necessarie previste nel bilancio di previsione.

8. La Giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli Organi di Governo a termini dell'art. 48 del Testo Unico.

9. Adotta i regolamenti sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

10. Determina le aliquote dei tributi e delle tariffe per la fruizione di beni e di servizi sulla scorta dell'istituzione, dell'ordinamento e disciplina generale da parte del Consiglio Comunale.

Art. 16

(ELEZIONI E COMPETENZE DEL SINDACO)

1. Il Sindaco viene eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla Legge ed è membro del Consiglio Comunale.

2. Il Sindaco è organo responsabile dell'Amministrazione del Comune.

3. Il Sindaco rappresenta l'Ente, convoca e presiede la Giunta, nonché il Consiglio, e sovrintende il funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.

4. Esercita le funzioni attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite e delegate al Comune.

5. Il Sindaco inoltre è competente, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, a coordinare gli orari degli esercizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle Amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'erogazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

6. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio, vi si provvede con le modalità di cui all'art. 50 della L.R. 49/91.

7. cassato

8. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei Rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza il Comitato Regionale di Controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'articolo 50 della L.R. 49/91.

9. Il Sindaco nomina i Responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 del Testo Unico, nonché del presente statuto e dei regolamenti comunali.

10. Il Sindaco revoca e nomina gli Assessori comunali.

11. Il Sindaco riceve le interrogazioni sia data risposta entro trenta giorni, con le modalità previste dal regolamento del Consiglio Comunale.

12. Il Sindaco ha facoltà di assegnare ad ogni Assessore funzioni di amministrazione ordinate per gruppi di materie e con delega di firma.

13. Delle delegazioni rilasciate dal Sindaco agli effetti del precedente comma. 12, deve essere data comunicazione al Consiglio ed agli Organi previsti dalla Legge, nonché adeguata informazione ai cittadini.

14. Prima di assumere le funzioni il Sindaco presta giuramento dinanzi al Consiglio Comunale con la dichiarazione di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

15. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della repubblica, da portarsi a tracolla.

16. Entro tre mesi dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato; la verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 193 del Testo Unico.

17. Il Sindaco può delegare per iscritto dei componenti della Giunta la sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti per definire settori dell'attività comunale. Il Sindaco per particolari esigenze organizzative, può avvalersi, con funzione esclusivamente consultiva, dei Consiglieri, compresi quelli della minoranza, per l'esame di pratiche complesse o per coadiuvare gli Assessori delegati alla sovrintendenza all'esecuzione degli atti.

18. In caso di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico e acustico; ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'Utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i Responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli Uffici Pubblici locali esistenti nel territorio adottando provvedimenti contingibili ed urgenti.

19. Sono trasferite al Sindaco le competenze del Prefetto in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali.

Art. 17 (IL VICE SINDACO)

1. Il Sindaco delega un Assessore, da lui prescelto, a sostituirlo in caso di assenza od impedimento, in tutte le sue funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. All'Assessore predetto viene attribuita la qualifica di Vice Sindaco.

3. Il Vice Sindaco esercita le funzioni del Sindaco in caso di assenza e di impedimento temporaneo e di sospensione del Sindaco dall'esercizio della funzione adottata ai sensi di Legge.

4. Il Vice Sindaco esercita altresì le funzioni del Sindaco, sino alle elezioni, in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza e decesso del Sindaco.

5. In caso di assenza o impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco, le funzioni sostitutive del Sindaco sono esercitate dall'Assessore più anziano di età.-

Art. 18
(MOZIONE DI SFIDUCIA)

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco e della rispettiva Giunta, non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale e alla nomina di un commissario ai sensi dell'art. 141 del Testo Unico.

Art. 19
(ATTRIBUZIONI DEL SINDACO NEI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE)

1. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:

- a. alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti che gli sono stati demandati dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
- b. alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
- c. allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni che gli sono affidate dalla legge;
- d. alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

2. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

3. Se il provvedimento contingibile ed urgente è rivolto a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

4. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

5. Nelle materie previste dalle lettere a), b), c), e d) del comma 1, nonché dell'art. 4, il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto, può delegare un consigliere comunale all'esercizio delle relative funzioni nelle frazioni.

Art. 20
(DIMISSIONI, IMPEDIMENTO, RIMOZIONE, DECADENZA, SOSPENSIONE
O DECESSO DEL SINDACO)

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

2. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza e impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione e decadenza dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 59 del Testo Unico.

3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

4. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché della rispettiva Giunta.

Art. 21 (RESPONSABILITÀ)

1. Per gli amministratori e per il personale del Comune si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impieghi civili dello Stato.

2. Il Tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni del Comune, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme vigenti.

Art. 22 (OBBLIGO DI ASTENSIONE)

1. Salve le cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità di cui al Titolo III° - Capo II° del Testo Unico, i componenti degli organi comunali devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità loro proprie nei confronti del Comune e degli enti o aziende dipendenti o sottoposti a sua amministrazione e vigilanza. Parimenti devono astenersi quando si tratta di interesse proprio, o d'interesse, liti o contabilità dei loro parametri o affini fino al quarto grado, o

del coniuge, o di conferire impieghi ai medesimi. Si astengono pure dal prendere parte direttamente e indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti di opere nell'interesse del Comune e di enti soggetti alla sua amministrazione, vigilanza o tutela.

2. I Componenti degli Organi Comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado. I componenti la Giunta Comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

3. Il divieto di cui al comma 1 e 2 comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano anche al Segretario comunale.

TITOLO III°

PARTECIPAZIONE, ACCESSO ALLE INFORMAZIONI ED AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 23

(ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI)

1. Il Comune promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, secondo le norme del presente statuto, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

Art. 23/bis

(RIDUZIONE DEGLI ORGANISMI COLLEGIALI)

1. Al fine di conseguire risparmi di spese e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi, il Consiglio e la Giunta, secondo le rispettive competenze, con provvedimento da emanare entro sei mesi dall'inizio di ogni esercizio finanziario, individuano i comitati, le commissioni ed ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'amministrazione o dell'ente interessato. Gli organismi non identificati come indispensabili sono soppressi a decorrere dal mese successivo all'emanazione del provvedimento. Le relative funzioni sono attribuite all'ufficio che riveste preminente competenza nella materia.

Art. 24

(RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI)

1. Il Comune sostiene e valorizza le libere forme associative, la loro costituzione e potenziamento, in particolare quelle che perseguono finalità scientifiche, culturali, religiose, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio artistico e culturale, di assistenza, sportive, del tempo libero, quali strumenti di formazione dei cittadini.

2. Il Comune può affidare ad associazioni ed a comitati appositamente costituiti l'organizzazione di manifestazioni assegnando i fondi necessari; il relativo rendiconto della spesa è approvato dalla Giunta comunale.

3. Le associazioni operanti nel Comune possono proporre iniziative e manifestazioni all'Amministrazione Comunale che valuterà, di volta in volta, le singole proposte.

Art. 25

(ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE)

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti nell'articolo precedente.

2. L'Amministrazione Comunale per la gestione e l'organizzazione di particolari servizi, quali assistenziali, sportivi, culturali, ricreativi e simili, può promuovere la costituzione di appositi organismi e/o Commissioni a carattere consultivo, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione e modalità di funzionamento; La presidenza di detti organismi viene attribuita ad un Consigliere scelto tra i componenti designati a far parte della Commissione stessa.

Art. 26
**(FORME DI CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE, ISTANZE, PETIZIONI,
PROPOSTE)**

1. Il Comune organizza la consultazione dei cittadini anche in forme differenziate ed articolate. Le forme di consultazione devono garantire in ogni caso la libertà di espressione dei partecipanti. Gli organi comunali devono promuovere forme di consultazione ogni volta che lo ritengano opportuno.

2. I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere agli organi istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi alle quali viene data risposta scritta nel termine di trenta giorni dal loro ricevimento.

3. La Giunta in considerazione della loro rilevanza può inserire le questioni sollevate all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio Comunale convocata dopo la scadenza di detto termine.

4. Le istanze, le petizioni e proposte di cui al comma 2° sono presentate al Sindaco nei modi e nei termini previsti dal Regolamento che determinerà altresì le garanzie per il loro tempestivo esame.

Art. 26/bis
(DIFENSORE CIVICO)

1. Al fine di garantire l'imparzialità ed il buon andamento dell'Amministrazione, può essere istituito presso il Comune di Pocenia l'Ufficio del difensore civico, il quale svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.-

2. Il Difensore Civico cura, su richiesta di cittadini ed associazioni, l'iter delle loro pratiche presso l'Amministrazione Comunale;

3. Segnala al Sindaco ed al Segretario Comunale, anche di propria iniziativa, abusi, carenze, disfunzioni e ritardi dell'Amministrazione Comunale nei confronti dei cittadini;

4. In casi di particolare rilievo, segnala direttamente al Consiglio Comunale le osservazioni di cui al comma precedente;

5. Il Consiglio Comunale può invitare, qualora ne ravvisi la necessità, il Difensore Civico alle proprie sedute perché esprima la propria opinione in proposito ai punti relativi al dibattito e all'ordine del giorno;

6. Qualora sia istituito presso il Comune di Pocenia, l'Ufficio del Difensore Civico, sarà disciplinato dalle norme che seguono il presente articolo;

7. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto tra i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, che possiedono la necessaria esperienza giuridico-amministrativa e che offrano garanzie di indipendenza, obiettività e serenità di giudizio;

8. Il Difensore Civico dura in carica tre anni e può essere rieletto;

9. Presta giuramento di fronte al Sindaco di adempiere il mandato ricevuto nell'interesse dei cittadini e nel rispetto delle Leggi;

10. L'Ufficio del Difensore Civico è incompatibile con le seguenti cause che ne comportano anche la decadenza: esercizio di funzione politica o di istituto svolta all'interno di Enti Statali, regionali, provinciali e comunali ovvero esercizi di attività professionali o commerciali con il Comune di Pocenia;

11. Il Difensore Civico usufruisce di tutte le strutture di proprietà comunale utili all'espletamento della propria funzione;

12. Può accedere a tutte le pratiche e dati che ritenga rilevanti rimanendo vincolato al segreto d'Ufficio.-

Art. 27 (REFERENDUM)

1. I referendum sono indetti su decisione del Consiglio Comunale con deliberazione assunta a maggioranza assoluta o su richiesta del 25% del corpo elettorale. La raccolta delle firme, autenticate nei modi di legge deve avvenire nel termine di tre mesi.

2. I referendum possono riguardare una consultazione generale o parziale del corpo elettorale su materie di esclusiva competenza elettorale.

3. Il regolamento disciplina i tempi ed i modi dei referendum, i quorum per la validità delle consultazioni e la costituzione della commissione dei garanti composta da non più di 5 membri, competente all'espletamento di tutta la procedura referendaria.

4. I quesiti referendari debbono soddisfare ai principi della chiarezza, semplicità, omogeneità, ed univocità. Sull'ammissibilità dei quesiti e sulla conseguente indizione del referendum consultivo decide la commissione dei garanti entro trenta giorni dalla loro presentazione.

5. Non possono essere proposti referendum, né possono essere ricevute le relative richieste nei periodi intercorrente tra la data di indizione dei comizi elettorali e la proclamazione degli eletti. In ogni caso i referendum non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

6. Non è ammesso il ricorso a referendum nelle seguenti materie:

- a. tributi, tariffe, contribuzioni e bilancio;
- b. espropriazioni per pubblica utilità;
- c. nomine, designazioni di cui all'art. 42, lettera m) del Testo Unico;
- d. per cinque anni, materie già oggetto di precedente referendum con esito negativo.

7. Il referendum può essere revocato o sospeso, previo parere della apposita commissione e con motivata deliberazione del Consiglio comunale assunta a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, quando l'oggetto del quesito non abbia più ragione d'essere o sussistono degli impedimenti temporanei.

Art. 28 (DIRITTO D'ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEI CITTADINI)

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa previsione di norme giuridiche o per effetto di temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, in quanto la diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.

2. Anche in presenza di diritto alla riservatezza, il Sindaco deve garantire ai soggetti interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare e per difendere i loro interessi giuridici.

3. Il Sindaco ha facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire e gravemente ostacolare lo svolgimento dell'attività amministrativa. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti riguardanti atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, salvo diverse disposizioni di legge.

Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dal regolamento. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le vigenti disposizioni in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

5. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata e deve riguardare documenti formati dall'amministrazione comunale e da questa detenuti stabilmente.

6. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi ed alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione, disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano.

7. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi soltanto nei casi e nei limiti stabiliti dal regolamento.

8. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, il Comune assicura l'accesso alle strutture ed ai servizi degli enti alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni.

Art. 29

(ALBO PRETORIO)

1. E' individuato nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad albo pretorio, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, integralità e la facilità di lettura.

2-3. Un impiegato responsabile cura l'affissione degli atti di cui al primo comma e ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 30

(PARTECIPAZIONE DI CITTADINI NEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALL'ADOZIONE DI ATTI CHE INCIDONO SU SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE)

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, e ove sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, il Comune garantisce la partecipazione al procedimento amministrativo dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre i suoi effetti e di quelli che devono intervenire per legge.

2. Le modalità di partecipazione al procedimento amministrativo sono disciplinate secondo quanto previsto dal Capo III - art. 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 30 bis

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione democratica dei ragazzi alla vita collettiva promuove l'elezione del "Consiglio Comunale dei Ragazzi" dell'Istituto Comprensivo "Cuore dello Stella" dei Comuni di Rivignano Teor e Pocenia.

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politiche ambientali e territorio, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'UNICEF, associazionismo, istruzione, cultura, spettacolo, assistenza ai giovani, agli anziani e persone svantaggiate e/o diversamente abili, volontariato.

Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono stabilite con Regolamento."

TITOLO IV° FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 31 (FINANZA LOCALE)

1. Il Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica.

2. Il Comune ha, altresì, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe nei limiti stabiliti dalla legge.

3. La finanza del Comune è costituita da:

- a. imposte proprie;
- b. addizionali e partecipazioni ad imposte erariali o regionali;
- c. tasse e diritti per servizi pubblici;
- d. trasferimenti erariali;
- e. trasferimenti regionali;
- f. altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
- g. risorse per investimenti;
- h. altre entrate.

4. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ad integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

5. Al Comune spettano le tasse, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza.

6. Il Comune determina per i servizi pubblici tariffe o corrispettivi a carico degli utenti anche il modo non generalizzato.

7. Lo Stato e le Regioni, qualora prevedano per legge caso di gratuità nei servizi di competenza del Comune, ovvero fissino prezzi o tariffe inferiori al costo effettivo della prestazione, debbano garantire al Comune risorse finanziarie compensative.

8. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla parte seconda del Testo Unico (artt. 149-269).

Art. 32 (BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA)

1. Il Comune delibera entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di una durata pari a quello della Regione Friuli Venezia Giulia.

3. Il bilancio e i suoi allegati devono comunque essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.

4. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazioni della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile dell'ufficio di ragioneria.

5. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.

6. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

7. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 33
(ORDINAMENTO CONTABILE E DISCIPLINA DEI CONTRATTI)

1. L'ordinamento contabile del Comune, l'amministrazione del patrimonio ed i contratti sono disciplinati da apposito regolamento.

2. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità economica europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

Art. 34
(REVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIA)

1. Il Consiglio Comunale elegge, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il revisore dei conti.

2. Il revisore è scelto a termini dell'art. 234 del Testo Unico. Dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo inadempienza, ed è rieleggibile per una sola volta.

3. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune ed ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio e della Giunta Comunale.

4. Il revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

5. Il revisore collabora con il Consiglio Comunale ed esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, economica ed il controllo di gestione. La relazione del revisore è corredata da una parte economica che esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità nella gestione.

6. Il Revisore risponde della verità delle attestazioni e adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale.

7. Le funzioni, le responsabilità ed il compenso del Revisore sono stabilite dalla Legge.

TITOLO V°
BENI COMUNALI

Art. 35
(BENI COMUNALI)

1. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali, il Comune si avvale del complesso dei beni di cui dispone.

2. I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.

Art. 36
(BENI DEMANIALI)

1. Sono demaniali quei beni di proprietà del Comune individuati come tali dalla Legge. Tali beni seguono il regime giuridico attribuito loro dalla Legge.

2. La demanialità si estende anche nelle relative pertinenze e servitù eventualmente costituite a favore dei beni stessi.

Art. 37 (BENI PATRIMONIALI)

1. I beni appartenenti al Comune che non sono assoggettati al regime del demanio pubblico costituiscono il patrimonio del Comune stesso.

2. Fanno parte del patrimonio comunale indisponibile i beni la cui destinazione economica riveste in carattere di utilità pubblica immediata in quanto destinati ad un servizio pubblico o in quanto rivestono un carattere pubblico, essi non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalla Legge.

3. Fanno parte del patrimonio comunale disponibile quei beni che rivestono un'utilità puramente strumentale in quanto forniscono i mezzi attraverso i quali vengono soddisfatti pubblici bisogni.

Art. 38 (INVENTARIO)

1. Di tutti i beni demaniali e patrimoniali mobili ed immobili deve essere redatto un apposito inventario

2. Lo stesso va compilato secondo quanto stabilito dalle norme in materia

~~2.~~3. Il titolare dell'ufficio di ragioneria e/o l'economista comunale è responsabile personalmente della corretta tenuta dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni, della gestione dei beni, che si esplica attraverso gli atti che concernono l'acquisizione, la manutenzione, la conservazione e l'utilizzazione dei beni stessi, nonché le modalità della tenuta e dell'aggiornamento dell'inventario dei beni medesimi sono disciplinati dal regolamento di contabilità del Comune.

TITOLO VI° ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

Art. 39 (PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI)

1. La struttura organizzativa è articolata in Servizi e Uffici. Il servizio, cui è assegnato il complesso di risorse umane, finanziarie e materiali di competenza, costituisce la ripartizione della struttura organizzativa di massima dimensione del Comune. L'ufficio costituisce un'articolazione del Servizio. Interviene in modo organico in un ambito definito di discipline o materie per fornire servizi rivolti sia all'interno che all'esterno dell'Ente: svolge inoltre precise funzioni o specifici interventi per concorrere alla gestione di un'attività organica. Spetta alla Giunta comunale, a mezzo di apposito regolamento da adottare, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, disciplinare l'ordinamento dei Servizi e degli Uffici regolando i rapporti tra le diverse figure professionali, le modalità di conferimento degli incarichi, l'attribuzione di responsabilità e

competenze, e individuando la dotazione organica nonché i procedimenti per l'accesso all'impiego presso il Comune. Per conseguire i fini dell'efficienza e dell'efficacia nell'azione amministrativa, l'ordinamento degli uffici e dei servizi dovrà essere comunque informato ai seguenti principi:

- a) la separazione tra i compiti della direzione politica e amministrative (nei quali rientra la definizione di programmi, degli obiettivi e delle priorità) e di quelli tecnico – gestionali affidati al Segretario comunale e ai Responsabili di servizio;
- b) l'attribuzione al Segretario comunale e ai Responsabili di servizio, nell'ambito dei programmi, obiettivi ed indirizzi approvati dal Consiglio e secondo la specificazione di essi operata dalla Giunta comunale e conformemente alle direttive impartite dal Sindaco, della gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa del servizio di competenza, compresa l'applicazione o l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- c) la valorizzazione del personale dipendente attraverso il decentramento dei centri decisionali operativi e la conseguente individuazione delle responsabilità rispetto al raggiungimento degli obiettivi dell'azione amministrativa;
- d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

Art. 40 (SEGRETARIO COMUNALE)

1. Il Comune ha un Segretario titolare, funzionario pubblico iscritto all'Albo. Il Segretario comunale dipende funzionalmente dal Sindaco. La nomina, la conferma e la revoca del Segretario comunale sono disciplinate dalla legge. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili di servizio e ne coordina l'attività.

2. Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta, curandone la verbalizzazione.

3. Può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente.

4. Svolge le funzioni di ufficio competente per i procedimenti disciplinari. Nel caso di assenza dei Responsabili di servizio, esprime il parere di regolarità tecnica e contabile sulle deliberazioni della Giunta e del Consiglio che non siano mero atto di indirizzo.

5. Esercita ogni altra funzione attribuita dai Regolamenti o conferitagli dal Sindaco. Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore generale il Segretario comunale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di Governo dell'Ente, perseguendo i livelli ottimali di efficacia e di efficienza.

Art. 40/bis (VICE SEGRETARIO)

1. Ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 è prevista la figura di un Vice Segretario comunale, per coadiuvare il Segretario Comunale e sostituirlo in caso di vacanza, assenza o impedimento.

La nomina avverrà in via prioritaria a favore del Responsabile del Servizio Finanziario, purché in possesso dei requisiti per l'accesso alla carriera del Segretario Comunale.

Il Vice Segretario può svolgere tutte le funzioni spettanti al Segretario in accordo con quest'ultimo.

Art. 41
(RESPONSABILI DI SERVIZIO)

1. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi ai quali sono attribuite funzioni gestionali ed amministrative.

2. Al responsabile così individuato spetta la direzione degli uffici e servizi dell'area sulla base del principio per cui i poteri di indirizzo e controllo spettano agli organi politici mentre la gestione amministrativa è attribuita alla burocrazia dell'Ente. Spettano ai responsabili tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno che la legge e lo Statuto non riservano espressamente agli organi elettivi o al Segretario comunale.

3. Essi sono direttamente responsabili in relazione agli obiettivi dell'Ente della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

4. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

5. Ciascun soggetto risponderà del parere espresso in relazione alle proprie competenze e all'ambito di autonomia allo stesso assegnato.

6. L'attribuzione delle specifiche responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'Ente verrà disciplinata nei Regolamenti.

Art. 42
(DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE E DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO
PER LA GESTIONE TECNICA, FINANZIARIA ED AMMINISTRATIVA)

1. Il Segretario comunale e i responsabili di servizio operano attraverso determinazioni che, ove comportino impegni di spesa, recheranno il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa dal responsabile del servizio finanziario. Le determinazioni di cui al presente comma sono immediatamente eseguibili e sono pubblicate, ai soli fini di pubblicità notizia all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

Art. 43
(ESPRESSIONE DEI PARERI)

1. I pareri dei responsabili di Servizio di cui al precedente articolo 41, saranno dati in tempi tali da permettere all'organo competente di esercitare correttamente la propria attività provvedimentale. I pareri dovranno essere espressi per iscritto e presentati all'organo competente.

2. Per i provvedimenti urgenti (da dichiararsi immediatamente esecutivi) il parere dovrà essere reso entro ventiquattro ore dalla richiesta. Il parere negativo dovrà essere motivato.

3. I pareri espressi dovranno essere inseriti nell'atto deliberativo.

Art. 44
(COLLABORAZIONI ESTERNE)

1. Il regolamento del personale può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione devono stabilire:
- a. la durata che comunque, non potrà essere superiore alla durata del programma;
 - b. i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;
 - c. la natura privatistica del rapporto;
 - d. la possibilità di interruzione anticipata della collaborazione quando per comprovati motivi questa non possa garantire il raggiungimento degli obiettivi.

TITOLO VII° ORDINAMENTO DEI SERVIZI

Art. 45 (SERVIZI PUBBLICI LOCALI)

1. Il Comune, nell'ambito delle sue competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzioni di beni ed attività a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

2-3. Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle seguenti forme:

- a. in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
- b. in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c. a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- d. a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e. a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

Art. 46 (AZIENDE SPECIALI ED ISTITUZIONALI)

1. L'azienda speciale è ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal Consiglio Comunale.

2. L'istituzione è organismo strumentale del Comune per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il Consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

4. Le proposte di nomina degli amministratori sono corredate da un curriculum, dal quale risultano la specifica esperienza e professionalità del candidato e dall'accettazione sottoscritta della candidatura.

5. L'azienda e l'istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi trasferimenti.

6. Nell'ambito della legge, l'ordinamento e il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti del Comune.

7. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

8. Il revisore del Conto del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione e forme di controllo degli utenti sullo svolgimento dei servizi

TITOLO VIII°

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATE

Art. 47 (ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE)

Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con gli altri enti pubblici territoriali, al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi.

Art. 48 (PRINCIPIO DI COOPERAZIONE)

L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con gli altri Enti locali, si organizza avvalendosi di moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 49 (CONVENZIONI)

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni o confermando le esistenti e/o individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri Enti locali.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 50 (CONSORZI)

1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di aziende

speciali e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell'articolo precedente.

2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente articolo 51, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del Consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.

3. Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi Enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 51 (UNIONE DI COMUNI)

In attuazione del principio di cui al precedente art. 48 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali e dell'art. 32 del Testo Unico e della specifica normativa regionale, il Consiglio Comunale ha facoltà, ove sussistono le condizioni di costituire, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, un'unione di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti.

Art. 52 (ACCORDI DI PROGRAMMA)

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti pubblici interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed in particolare:

- a. determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
- b. individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
- c. assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione d'intenti del Consiglio Comunale, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo statuto.

TITOLO IX° PARTE NORMATIVA

Art. 53
(STATUTO)

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento Comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. Lo Statuto e le sue modifiche entrano in vigore decorsi 30 (trenta) giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio del Comune.

Art. 54
(REGOLAMENTI)

1. Il Comune emana regolamenti:

- a. nelle materie ad essi demandate dalla legge e dallo Statuto;
- b. in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

5. Il Consiglio Comunale adotta i Regolamenti previsti dalla legge e del presente Statuto a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

6. Il regolamento resterà pubblicato dopo l'adozione per 15 giorni all'albo pretorio comunale e, una volta ottenuto il visto di legittimità, diventerà obbligatorio nel quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione, salvo che sia altrimenti specificatamente disposto.

7. I Regolamenti debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 55
(ORDINANZE SINDACALI)

Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario e straordinario in applicazione di norme legislative e regolamentari.

1. Ordinanze ordinarie

Per dare attuazione a disposizioni contenute in regolamenti comunali ed in leggi e regolamenti generali, il Sindaco emette ordinanze imponendo con tali provvedimenti ai soggetti interessati e secondo i casi, obblighi positivi o negativi ad adempiere.

2. Ordinanze straordinarie

In materia di edilizia, polizia locale, igiene e sanità pubblica, il Sindaco può adottare ordinanze straordinarie, ricorrendo nei casi considerati gli estremi della contingibilità, dell'urgenza e dell'interesse pubblico.

Il provvedimento dev'essere mantenuto nei limiti richiesti dall'entità e natura del pericolo a cui si intende ovviare.

L'ordinanza deve avere la forma scritta ed essere notificata a mezzo di messo comunale all'interessato o agli interessati.

Se costoro non adempiono all'ordine impartito dal Sindaco entro il termine stabilito i lavori necessari verranno fatti eseguire d'ufficio, ove occorra con l'esistenza della forza pubblica, e delle spese incontrate sarà fatta una nota che, resa esecutiva a termini di legge, sarà passata all'esattore il

quale riscuoterà la somma ivi indicata a carico degli inadempimenti, coi privilegi e nelle forme previste per la riscossione delle imposte dirette.

Le ordinanze sono pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio.

TITOLO X° NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 56 (MODIFICHE DELLO STATUTO)

1. Le norme integrative o modificative dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati oltre il Sindaco. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e le integrazioni o modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri.

Art. 57 (ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO)

Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente Organo Regionale, lo statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'Albo Pretorio dell'Ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta Ufficiale degli Statuti. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo dell'Ente.-

* * * * *
* * * * *

Lo Statuto del Comune di Pocenia è stato approvato con le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale:

- n. 27 dd. 7.06.1991 - ravvisata legittima dal C.P.C. nella seduta del 3.10.1991 N. 65724 di prot.-
- n. 28 dd. 10.06.1991 - ravvisata legittima dal C.P.C. nella seduta del 3.10.1991 N. 65725 di prot.-
- n. 29 dd. 11.06.1991 - ravvisata legittima dal C.P.C. nella seduta del 3.10.1991 N. 65726 di prot.-
- n. 50 dd. 5.09.1991 - ravvisata legittima dal C.P.C. nella seduta del 3.10.1991 N. 80411 di prot.-
- n. 56 dd. 6.09.1991 - ravvisata legittima dal C.P.C. nella seduta del 3.10.1991 N. 80415 di prot.-;
- n. 57 dd. 7.09.1991 - ravvisata legittima dal C.P.C. nella seduta del 3.10.1991 N. 80416 di prot.-;

- n. 40 dd. 29.04.1994 – prende atto della mancanza di vizi di legittimità il C.R.T.C. di Udine nella seduta del 13.07.1994 N. 11792/3.351.1 di prot.;
- n. 63 dd. 17.06.1994 – prende atto della mancanza di vizi di legittimità il C.R.T.C. di Udine nella seduta del 13.08.1994 N. 12162/3.351.1 di Prot.-
- n. 38 datata 29.05.2000;
- n. 51 datata 18.09.2000;
- n. 66 dd. 30.11.2000 – prende atto della mancanza di vizi di legittimità il Co.Re.Co.. di Udine nella seduta del 22.12.2000 N. 36107/7090 di Prot.-
- n. 39 dd. 09.08.2002.
- n. 10 dd. 11/06/2014